



**COMUNE DI BRESCIA
SETTORE GARE E APPALTI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spedizione della corrispondenza
comunale per il periodo 1.5.2016-30.4.2018
CIG n. 6477210AC6**

SOMMARIO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Oggetto dell'appalto**
- 1.2 Durata**
- 1.3 Importo presunto dell'appalto**
- 1.4 Controllo delle dichiarazioni sostitutive**
- 1.5 Modalità di espletamento della gara**

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO

- 2.1 Cauzione definitiva**
- 2.2 Tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge n.136 del 13.08.2010)**
- 2.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**
- 2.4 Spese contrattuali**
- 2.5 Stipulazione del contratto**
- 2.6 Decadenza dall'aggiudicazione**
- 2.7 Recesso da parte della stazione appaltante**
- 2.8 Disdetta del contratti da parte dell'impresa**
- 2.9 Divieto di cessione del contratto e Subappalto**
- 2.10 Clausola di risoluzione espressa (art. 32 D.L. 90/2014)**
- 2.11 Corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale**
- 2.12 Fatturazioni e pagamenti**
- 2.13 Livelli di servizio e penali**
- 2.14 Cambio denominazione sociale/ trasformazione/fusione**
- 2.15 Foro competente**
- 2.16 Rinvio normativo**
- 2.17 Trattamento dei dati personali**
- 2.18 Norme in materia di sicurezza**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di spedizione della corrispondenza comunale con ritiro giornaliero degli invii in partenza prodotti dagli uffici comunali come dettagliatamente descritto nell'Allegato tecnico.

Si precisa che il servizio dovrà essere autorizzato esclusivamente da Servizio Protocollo del Comune di Brescia. Qualsiasi servizio concordato direttamente con i singoli Settori non potrà essere fatturato.

1.2. Durata

Il contratto avrà una durata di 24 mesi dal 1.5.2016 al 30.4.2018 e comunque dalla data di effettivo avvio del servizio.

Se, allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

La proroga del contratto avrà natura assolutamente eccezionale e sarà effettuata per il tempo strettamente necessario per risolvere le problematiche legate a fattispecie contingibili ed urgenti e, comunque, al fine di assicurare la continuità dei servizi nelle more dell'espletamento delle procedura di gara.

Alla scadenza dell'appalto, il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta alcuna.

1.3 Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto del contratto, per la durata di 24 mesi, determinato ai soli fini della quantificazione del valore dell'appalto secondo le normative e dell'A.n.a.c., ammonta ad **€ 202.300,00** IVA esclusa, con oneri da rischi di interferenze pari a zero.

1.4. Controllo delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Brescia potrà procedere al controllo di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti per essere ammessi alla gara. In ogni caso prima dell'avvio dell'appalto, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicataria in sede di gara, anche con riferimento al possesso dei requisiti minimi per la partecipazione.

In ogni caso si rammenta che tali dichiarazioni dovranno essere corrispondenti con le relative scritture contabili e fiscali dell'impresa.

Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese non corrisponda al vero, il Comune di Brescia, fatta salva ogni eventuale azione penale, oltre che ad eventuale diniego di partecipazione a gare future, disporrà immediatamente:

- 1) in corso di gara, all'esclusione immediata del partecipante, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria;
- 2) a seguito dell'aggiudicazione, la decadenza della stessa, cui seguirà l'affidamento del servizio all'impresa che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo del servizio all'impresa esclusa e incamerando, contestualmente alla decadenza, la cauzione provvisoria/definitiva.

1.5 Modalità di espletamento della gara

La procedura di gara è condotta, come dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara, mediante l'ausilio di sistemi informatici e con l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 77, commi 1, 5 e 6 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

La stazione appaltante utilizza a tal fine il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SinTel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma SINTEL sul sito <http://www.arca.regione.lombardia.it> e sul sito internet del Comune di Brescia.

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO

2.1 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto di affidamento, dovrà costituire cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.lgs 385/1993 e ss.mm., nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Venendo per qualsiasi causa a diminuire l'entità della garanzia fideiussoria, l'aggiudicatario deve reintegrarla entro 15 gg, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto di affidamento/concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione definitiva sarà svincolata previa acquisizione di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato.

2.2 Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010)

Le imprese aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per territorio.

2.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, le imprese aggiudicatarie dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Brescia approvato con Delibera di Giunta del 30.12.2013, che è visionabile sul sito del Comune di Brescia alla sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Disposizioni Generali – Atti Generali, e che dichiara di conoscere ed accettare. La

violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni, subiti, compresi quelli relativi all'immagine".

2.4 Spese contrattuali

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione o eccezione.

2.5 Stipulazione del contratto

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Servizio Contratti del Comune di Brescia.

Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti comunali, presso il Servizio Contratti del Comune di Brescia.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di revocare o annullare la procedura di gara per motivi di pubblico interesse, di vizi riscontrati ed in caso di intervenuta incompatibilità con le norme in materia di contratti o di finanza pubblica.

2.6 - Decadenza dall'aggiudicazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali,

la stessa impresa potrà essere dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. In tale caso sarà escussa la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa è dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto comporterà l'escussione automatica della cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune di Brescia la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria, alle stesse condizioni offerte dall'impresa decaduta, o ad altra impresa.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese che il Comune di Brescia dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio.

2.7 Recesso da parte della stazione appaltante

Il Comune di Brescia, prima della firma e qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato) le eventuali prestazioni sino a quel momento eseguite.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara per motivi di pubblico interesse (compreso il caso di intervenuta incompatibilità con le norme in materia di contratti o di finanza pubblica) e di annullare la stessa procedura per vizi di legittimità.

2.8. Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

2.9 Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo quanto disposto in seguito, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pena risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 D.Lgs 163/2006. Spetta comunque all'Amministrazione Comunale l'eventuale proposizione all'acquirente della ditta o del ramo aziendale di subentrare negli obblighi e nei diritti contrattuali per il tempo che il Comune di Brescia riterrà idoneo per la predisposizione di una nuova gara o sino al termine del contratto originario.

Possono essere subappaltate parti del servizio esclusivamente se dichiarate in sede di offerta e per un importo **massimo del 30%** dell'intera cifra contrattuale,

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- 2) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale;
- 4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo agli aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro aggiudicatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni.

In ogni caso l'appaltante rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l'aggiudicataria e il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali faranno carico all'Impresa aggiudicataria. L'eventuale impresa/e subappaltatrici assumono gli stessi medesimi obblighi dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara.

2.10 Clausola di risoluzione espressa (art. 32 D.L. 90/2014)

A titolo ricognitivo, in modo espresso, si precisa che costituiscono condizioni di risoluzione immediata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile:

- emersione di ipotesi di corruzione e concussione
- mancata comunicazione della ditta aggiudicataria all'Ente del tentativo di concussione subito risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'Amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione.
- si palesino accordi corruttivi tra l'impresa aggiudicataria ed il soggetto aggiudicatore.

2.11 Corrispettivo e variazioni dell'importo contrattuale

Si precisa che ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il contratto, nel corso della sua esecuzione, decorsi 12 mesi dall'inizio dello stesso, potrà essere sottoposto a revisione annuale dell'importo contrattuale in aumento o in diminuzione.

Il corrispettivo del contratto sarà sottoposto a procedura istruttoria di revisione in aumento o in diminuzione preferibilmente con riferimento agli indici ISTAT. La revisione sarà operata, dopo ampia istruttoria da parte del Dirigente responsabile dell'esecuzione del Contratto alle seguenti scadenze: al termine del primo e secondo anno, adeguando il corrispettivo all'inflazione con l'utilizzo del tasso tendenziale di inflazione che è calcolato su 13 mesi (il mese corrente sullo stesso mese dell'anno).

Fatto salvo l'adeguamento ISTAT di cui sopra, il prezzo di aggiudicazione è fisso e non

revisionabile, in quanto le eventuali variazioni di costi dovute ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all'appalto per l'intero periodo contrattuale. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente capitolato mutino la loro consistenza, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica del servizio per adeguarlo alle nuove condizioni. Nell'ambito di tale variabilità l'Amministrazione si riserva la facoltà di non fruire, in tutto o in parte, di alcune delle prestazioni oggetto del contratto.

L'importo complessivo del servizio potrà essere **ridotto o aumentato del 20%** (quinto del prezzo contrattuale) da parte del Comune di Brescia, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa possa sollevare ulteriori pretese ed eccezioni o richiedere indennità di sorta.

Si precisa che, nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal Responsabile di Settore, è obbligato ad assoggettarvisi, salvo quanto sopra, agli stessi patti e condizioni del contratto. In questo caso, a garanzia delle maggiori prestazioni, si procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti con costituzione della cauzione integrativa.

All'aggiudicatario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 95/2012, conv. in L. 135/2012. In particolare, se a seguito dell'aggiudicazione definitiva, venisse attivata una convenzione quadro da parte di Consip S.p.A. o di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti), l'aggiudicatario sarà tenuto ad adeguare la propria offerta alle condizioni migliorative di detta convenzione.

2.12 Fatturazione e pagamenti

I prezzi per l'esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono quelli specificati nel contratto sottoscritto dalla ditta a seguito dell'affidamento.

Con riferimento a quanto ivi stabilito, nei prezzi s'intendono interamente compensati all'Operatore economico tutte le prestazioni del personale, le spese e ogni altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

I pagamenti delle prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno effettuati dal Committente in favore dell'Operatore economico, per i servizi effettivamente svolti, dopo attenta ed accurata analisi dell'attività effettuata, a seguito di emissione di regolare fattura mensile da parte dell'Operatore economico medesimo, a 30 giorni data fattura.

Si ricorda a tal proposito che non sarà possibile fatturare spedizioni non concordate direttamente con il Servizio Protocollo del Comune di Brescia.

L'importo dovuto alla ditta sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all'Appaltante per penalità o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del DL 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

La fattura PA (fattura elettronica), che è la sola tipologia accettata dal Comune, sarà emessa mensilmente, e dovrà essere intestata a "Comune di Brescia — Piazzale della Loggia 3 –25121 Brescia" – CF 00761890177, - Segreteria Generale e Trasparenza - seguendo le istruzioni riportate sull'allegato"modello con indicazioni operative per i fornitori".

Al fine del computo delle spedizioni fatturate, unitamente alla fattura, l'operatore

economico dovrà produrre anche un dettaglio in pdf del servizio suddiviso per tipologia e quantità. Si procederà al pagamento della fattura solo a seguito del benestare del Responsabile del Servizio Protocollo.

Ogni singola fattura per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalla scheda di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito.

Inoltre, il Comune procederà alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune.

Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, la ditta affidataria dei servizi non può opporre eccezioni, nè ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o di risarcimento di danni.

L'aggiudicataria dovrà, altresì, adempiere a quanto prescritto dalla L. n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare dovrà comunicare prima dell'esecuzione del contratto gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto aggiudicato, sul quale verranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

In caso di R.T.I. le fatture saranno liquidate a favore della capogruppo.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2.13. Livelli di servizio e penali

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dell'Amministrazione appaltante, e qualora il Comune non intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, alla ditta inadempiente potranno essere applicate le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, lo 0,1% del valore del contratto;
- per altri ritardi nell'esecuzione del servizio: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.
- per altre violazioni, quali mancato rispetto degli obblighi contrattuali, carenze di gestione, comportamenti scorretti, inadempimenti contrattuali nei confronti del personale dipendente: da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Ove si verificassero inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni

non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo complessivo.

Qualora l'importo delle penali superi questa percentuale, ovvero, l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi degli artt. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

L'aver riportato più di tre penalità potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo, oltre a costituire grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006.

La comminazione delle penali sarà determinata riguardo alla gravità e/o ripetitività delle inadempienze. E' fatta in ogni caso salva l'eventuale risoluzione del contratto in base al successivo articolo.

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento, con nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati.

Le penalità si intendono per accettate qualora, decorsi 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, la ditta non abbia prodotto controdeduzioni scritte debitamente motivate, e queste ultime siano state accolte favorevolmente dal Comune di Brescia.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

In caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando l'impresa che segue in graduatoria o altra impresa; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale potranno essere posti a carico dell'impresa appaltatrice.

La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

L'amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

2.14. Cambio denominazione sociale / trasformazione / fusione

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. **Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.**

2.15 Foro competente

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Brescia.

2.16 Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- Direttiva Comunitaria 2004/18;

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni)
- Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5.10.2010 n. 207)

2.17 . Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che eventualmente saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Responsabile del trattamento dei dati è il **Responsabile del Settore Affari Generali**.

2.18. Norme in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'impresa è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso i vari uffici, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA
Dott.ssa Elisabetta Begni